



## Sì ad ufficiali di p.g. in categoria C

di Luca Montanari

Il Tar Puglia conferma quanto da sempre sostenuto da Anvu: è possibile avere ufficiali di polizia giudiziaria in categoria C, ma è facoltà delle singole amministrazioni dotarsi o meno di dette figure.

### L'antefatto

Qualcuno è tornato a negare la possibilità che anche in categoria C possano trovarsi ufficiali di polizia giudiziaria, citando provvedimenti apparentemente senza averne chiaro il contenuto e paventando addirittura minacce di licenziamento per i colleghi che andassero ad esercitare quelle funzioni. L'Anvu crede che la miglior prova che anche in categoria C possano trovarsi ufficiali di polizia giudiziaria non sia rinvenibile nelle sentenze, ma nelle "non sentenze": se nessun pubblico ministero indaga e nessun giudice emette condanne su un fatto riguardante il loro lavoro e presente in modo così diffuso su tutto il territorio nazionale, evidentemente il reato non sussiste. E per ottenere un

### Arriva la conferma del Tar Puglia

riscontro a tale semplice, ma efficace affermazione, è sufficiente rispondere a questa banale domanda: perché ogni giorno in Italia migliaia di categorie C nominate "addetti al coordinamento e controllo" in forza di validi regolamenti (talune addirittura applicate presso le procure), redigono sistematicamente atti di competenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, trasmettendoli per la convalida alla magistratura e nessun pubblico ministero le indaga e nessun giudice le condanna? Leggendo quindi la sentenza del Tar - Puglia n. 1730 del 2012 (giova ricordare che la giustizia amministrativa interviene principalmente a tutela di interessi legittimi e non in questioni di diritto soggettivo), emerge chiaro come essa, contrariamente a quanto da alcuni ancora sostenuto, conferma la possibilità che in categoria C possano esistere figure di "addetto al coordinamento e controllo", quindi di ufficiale di polizia giudiziaria, in riferimento all'articolo 5 della legge n. 65 del 1986.

**«Il comune può legittimamente decidere di non volere "addetti al coordinamento e controllo" in categoria C»**

essere ufficiali di polizia giudiziaria, ma - cosa ben diversa - che il comune può legittimamente ed isolatamente decidere di non volere "addetti al coordinamento e controllo" in categoria C. Tale facoltativa e legittima autolimitazione varrà solo per quel comune e solo per quel contesto storico, mentre per esempio il comune confinante potrà liberamente e sempre legittimamente decidere di volere "addetti al coordinamento e controllo" in categoria C, perché magari il suo organico è composto di sole categorie C ed un minimo di organizzazione gerarchica e funzionale gli è comunque necessaria e deve essergli riconosciuta.

**Se il comune non vuole**

Quindi quei colleghi, nel qual comune la loro amministrazione non intende dotarsi di figure di "addetti al coordinamento e controllo" di categoria C, non possono invocare alcuna lesione di interessi legittimi (appunto tutelata dai Tar ed in istanza superiore dal Consiglio di stato), perché la facoltà è pienamente rientrante nella

Premesso che per leggere e comprendere la *voluntas* contenuta in ogni sentenza è necessario riportarsi al contesto di luogo in cui i fatti sono avvenuti, ad un attento e non improvvisato lettore non potrà sfuggire come il Tar Puglia non sostenga affatto che in categoria C non ci possono

esclusiva discrezionalità dell'amministrazione stessa (Tar Puglia, appunto).

La legge n. 65 del 1986 all'articolo 5 afferma, infatti, che gli "addetti al coordinamento e controllo" svolgono - senza specificarne la categoria - la funzione di "ufficiale di polizia giudiziaria", poi all'articolo 7 autorizza il comune a disciplinare autarchicamente lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, tenendo conto di un "ordinamento" pressoché prestabilito e suddiviso in tre macro categorie: responsabili del Corpo (comandante); addetti al coordinamento e al controllo; operatori - agenti (e *gli agenti sono certo cosa ontologicamente diversa dai sottufficiali, i quali ultimi, laddove istituiti con regolamento, possono per l'appunto trovare residenza in casa degli "addetti al coordinamento e controllo", ndr*).

Il Ccnl 31 marzo 1999 prevede, poi, la figura dell'addetto al coordinamento anche in categoria C, dunque anche sotto il profilo "mansionistico" la questione trova una perfetta copertura sindacale. E tante categorie C sono pure "responsabili di servizio", assumendo ope legis la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria in barba a qualunque ragionamento. Ciascun comune, dunque, nell'ambito della sua potestà regolamentare e nel pieno rispetto della legge e del Ccnl, può liberamente decidere chi sia "addetto al coordinamento e controllo" e chi no, a prescindere dalla categoria di inquadramento. Poi è la legge dello stato a collegare in automatico la "funzione" di ufficiale di polizia giudiziaria a coloro che rivestono la qualità di "addetto al coordinamento e controllo".

Già, perché - si sottolinea ancora una volta - quella di "ufficiale di polizia giudiziaria" non è una "mansione contrattuale" (soltanto per la quale è lecito parlare di "mansioni superiori"<sup>(4)</sup> con tutte le restrizioni che ne conseguono), bensì una "funzione", e come ogni "funzione" può muoversi trasversalmente, anche in verticale tra le varie categorie, esattamente come avviene per la "funzione di pubblica sicurezza" (che attinge tra gli operatori di polizia locale dalla categoria C fino a quella dirigenziale), e la "funzione di polizia stradale", che addirittura inizia fin dalla categoria B con gli ausiliari del traffico per raggiungere anch'essa il dirigente. Si osservi, quindi,

**«La sentenza fa riferimento all'articolo 5 della legge n. 65 del 1986»**



che tutte queste "funzioni" sono esattamente e paritetivamente annoverate all'interno dell'articolo 5 della legge n. 65 del 1986, per cui se la non estensibilità vale per una, allora deve valere per tutte.

Nessuna difficoltà a sostenere, dunque, come anche il ministero dell'Interno possa essere dichiarato in errore (*errare humanum est*) quando in quel discutibile, quanto anonimo parere di poco tempo fa, confonde clamorosamente la nozione di "mansione" con quella di "funzione".

Vorrei, infine, tranquillizzare i colleghi, ricordando che per essere licenziati occorre commettere reati di una certa gravità *pro eius lucruium*, che per commettere reati occorre sempre un dolo ben determinato e che per integrare lo specifico reato di cui all'articolo 347 del codice penale "usurpazione di funzioni pubbliche" è necessario che il soggetto attivo si arroghi *motu proprio* funzioni che non gli competono, e non certo che le svolga in forza di un regolamento, ancorché giuridicamente inesatto, ma correttamente approvato e trasmesso al ministero dell'Interno senza aver ricevuto obiezioni. E per i regola-

menti illegittimi il vaglio è in ogni caso rimesso al giudice amministrativo e non al procuratore della Repubblica, mentre laddove l'atto di polizia giudiziaria sia formato in carenza di potere o in violazione di legge, ma con onestà operativa, la sanzione prevista dall'ordinamento non è quella penale, bensì quella processuale della "nullità", cioè quell'atto è *tamquam non esset*.

Ecco perché tutte le sentenze della cassazione penale<sup>(2)</sup> si limitano ad affermare la validità o l'invalidità degli atti formati da ufficiali di polizia giudiziaria messi in discussione nelle loro "funzioni", ovvero a dichiarare la sussistenza o l'insussistenza di quelle stesse "funzioni" in capo ai soggetti che hanno formato gli atti confidando nel loro status giuridico, senza mai rinviare a giudizio nessuno. ■

#### NOTE

<sup>(1)</sup> Cfr. art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, T.U. del pubblico impiego.

<sup>(2)</sup> Cfr. per es. sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 10454 del 23 aprile 2008, e Cassazione penale sez. III, sent. n. 3289 del 7 novembre 1995, e sez. III, sent. n. 1975 del 22 luglio 1997.